

BOZZA INIZIALE DI PUNTI SU CUI LAVORARE, TENENDO IN CONSIDERAZIONE IL FATTO CHE DOVRANNO ESSERE SOTTOPOSTI ANCHE AD UNA VALUTAZIONE POLITICA.

1. prevedere che l'oblazione di cui agli articoli 162 e 162 *bis* del codice penale si applichi anche ai delitti rispettivamente puniti con la sola pena della multa e con la pena alternativa della reclusione o della multa;
2. prevedere la procedibilità a querela della parte offesa per il reato di lesioni personali stradali gravi previsto dall'articolo 590-*bis*, comma primo, del codice penale;
3. prevedere che tutte le notificazioni all'imputato successive alla prima siano eseguite al difensore, di fiducia o d'ufficio; prevedere, contestualmente, che non si configuri alcun tipo di responsabilità per il difensore in caso di omessa o ritardata comunicazione all'assistito imputabile al fatto di quest'ultimo;
4. prevedere che il primo atto notificato all'imputato contenga anche l'espresso avviso che le successive notifiche saranno effettuate al difensore, di fiducia o d'ufficio, e che l'imputato ha l'obbligo di indicare al difensore un recapito idoneo ove effettuare le comunicazioni, nonché ogni mutamento dello stesso;
5. prevedere che l'autorità giudiziaria possa avvalersi della polizia giudiziaria per le attività di notificazione degli atti;
6. prevedere una diminuzione di pena fino alla metà in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti per le contravvenzioni;
7. prevedere che l'applicazione della pena su richiesta delle parti, formulata nel corso delle indagini preliminari, possa comportare una diminuzione della pena fino alla metà;
8. estendere a centottanta giorni dalla iscrizione della notizia di reato il termine per la presentazione della richiesta di giudizio immediato di cui all'articolo 454 del codice di procedura penale;
9. prevedere che il giudizio immediato sia ammissibile, alle condizioni di cui all'articolo 453, commi 1 *bis* e 1 *ter*, del codice di procedura penale, anche per i reati previsti dall'articolo 550 del codice di procedura penale;
10. prevedere che il giudizio immediato ai sensi dell'articolo 453, commi 1 *bis* e 1 *ter*, del codice di procedura penale sia ammissibile anche per il reato in relazione al quale la persona nei cui confronti si svolgono le indagini sia sottoposta a misura cautelare personale diversa dalla custodia cautelare;
11. prevedere che i termini di cui agli articoli 456, comma 3, e 458, comma 1, del codice di procedura penale, siano estesi, rispettivamente, a quarantacinque e a trenta giorni;

12. prevedere che la richiesta di decreto penale di condanna possa essere formulata dal pubblico ministero entro il termine di un anno dall'iscrizione ai sensi dell'articolo 335 del codice di procedura penale;
13. escludere la necessità dell'avviso della richiesta di archiviazione alla parte offesa che abbia rimesso la querela;
14. modificare la regola di giudizio di cui all'articolo 425, comma 3, del codice di procedura penale, al fine di limitare il rinvio a giudizio ai casi in cui gli elementi acquisiti consentano una prognosi di accoglimento della prospettazione accusatoria; adeguare negli stessi termini la regola di cui all'articolo 125 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale;
15. prevedere, dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento, la relazione illustrativa delle parti;
16. prevedere che la rinuncia di una parte all'assunzione delle prove ammesse a sua richiesta non sia condizionata al consenso delle altre parti;
17. prevedere il deposito delle relazioni di consulenza tecnica di parte e di perizia entro un termine congruo precedente l'udienza fissata per l'esame del consulente o del perito;
18. prevedere la possibilità di remissione tacita processuale della querela;
19. prevedere che il difensore possa impugnare la sentenza emessa in assenza dell'imputato o nei confronti di imputato latitante solo se munito di specifico mandato a impugnare, rilasciato successivamente alla pronuncia della sentenza;
20. ampliare i casi di inappellabilità della sentenza, ex art. 593, comma 3, c.p.p., estendendoli a:
 - a. sentenze, di condanna e di proscioglimento, per reati punibili soltanto con pena pecuniaria (multa o ammenda);
 - b. sentenze di condanna a pena pecuniaria quale risultato di conversione di una pena detentiva breve ex art. 53 l. 689/1981;
 - c. sentenze di proscioglimento per reati puniti con pena alternativa (siano essi delitti o contravvenzioni);
 - d. sentenze di condanna a pena sostituita in lavoro di pubblica utilità.
21. prevedere, nei casi indicati al numero precedente, l'inappellabilità della sentenza di non luogo a procedere emessa ai sensi dell'art. 428 c.p.p.;
22. prevedere che, nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis, c.p.p. sia limitata ai soli casi di prove dichiarative assunte in udienza, d'ufficio o su richiesta di parte, nel corso del giudizio di primo grado;

23. prevedere una disciplina semplificata per la declaratoria dell'inammissibilità dell'appello, senza ritardo né formalità di procedura, da parte del giudice *a quo*, in tutti i casi in cui l'inammissibilità emerga senza che siano necessarie valutazioni che superino l'oggettività delle situazioni;
24. prevedere la manifesta infondatezza dei motivi tra le cause di inammissibilità dell'appello;
25. eliminare la possibilità di presentare motivi aggiunti nel giudizio d'appello;
26. prevedere la possibilità di appello incidentale del pubblico ministero;
27. prevedere la legittimazione del pubblico ministero a proporre appello contro le sentenze di condanna in condizioni di parità con l'imputato;
28. prevedere la competenza della corte d'appello in composizione monocratica nel caso di appello avverso le sentenze rese dal tribunale nella medesima composizione;
29. prevedere la forma del rito camerale non partecipato, nei procedimenti di impugnazione innanzi alla corte d'appello in composizione monocratica, qualora ne facciano richiesta l'imputato o il suo difensore, con esonero delle parti dal pagamento delle spese processuali;
30. eliminare le preclusioni oggettive e soggettive per il concordato anche con rinuncia motivi in appello, ai sensi degli artt. 599-bis e 602 c.p.p.; prevedere un termine perentorio, nella fase antecedente alla citazione a giudizio, per proporre il concordato, salva la possibilità di reiterazione della richiesta rigettata; riformulare la rubrica dell'art. 599-bis c.p.p. in "Rinuncia concordata ai motivi di appello";
31. prevedere una sanzione pecuniaria a carico della parte privata che abbia proposto un appello inammissibile.